

Nuovi termini di affrancamento dei valori di partecipazioni e terreni

(art. articolo 6-bis del decreto legge n. 355 del 24.12.2003)

L'Agenzia delle Entrate comunica che in base a quanto stabilito dall'articolo 6-bis del decreto legge n. 355 del 24 dicembre 2003, per l'affrancamento delle partecipazioni e dei terreni edificabili e a destinazione agricola, è possibile rideterminare il loro valore di acquisto alla data del 1° luglio 2003, sulla base di un'apposita perizia giurata di stima che deve essere giurata entro il 30 settembre 2004, data di scadenza per il versamento dell'imposta.

Ai contribuenti che hanno proceduto a rideterminare il valore delle partecipazioni e/o dei terreni alla data del 1° gennaio 2003, è consentito usufruire della nuova norma, rideterminando mediante una nuova perizia giurata di stima il valore delle partecipazioni e/o dei terreni al 1° luglio 2003, oppure non avvalersi dei nuovi termini e mantenere i valori alla data del 1° gennaio 2003, fermo restando il termine di pagamento del 16 marzo 2004.

Stradella, 12 marzo 2004